

La perdita di chance viene quantificata con il 2,5% dell'importo aggiudicato alla controinteressata (TAR N. 00303/2011)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Si deve, pertanto, esaminare la questione della quantificazione del danno per perdita di chance, da determinarsi - in termini percentuali - sull'utile in astratto conseguibile in ipotesi di aggiudicazione della gara rinnovata.

Va precisato, in primo luogo, che quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria (fermo restando che l'utilizzo di tali presunzioni non esonera la parte dal dedurre specifici elementi, in base a cui quantificare il danno) la somma commisurata all'utile d'impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria (Cons. Stato, VI, 8 maggio 2002 n. 2485).

L'utile economico che sarebbe derivato alla ricorrente dall'esecuzione del contratto di fornitura in questione viene quantificato nel 20% dell'importo offerto dalla medesima ricorrente nella prima gara (poi annullata dalle citate sentenze). Tuttavia, poiché si opera sul piano di una valutazione eminentemente equitativa del danno, e poiché l'offerta presentata in altro procedimento di gara non prova che in un nuovo (virtuale) procedimento di gara l'offerta sarebbe rimasta immutata, appare congruo prendere come riferimento l'importo della fornitura aggiudicata alla Controinteressata, e determinare tale percentuale nel 2,5 % di tale importo. Ciò anche perché la ricorrente non dimostra di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze nell'esecuzione di altri contratti (Cons. Stato, V 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607).

Detta percentuale deve essere così applicata alla fattispecie in esame:

- l'importo di aggiudicazione alla Controinteressata risulta pari a euro 435.373,17 (esclusa l'IVA di legge);
- l'utile pari al 2,5 % corrisponde ad euro 10.884,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi computati nella misura legale dal momento dell'evento dannoso alla data di pubblicazione della presente sentenza; e i soli interessi legali, sulla somma risultante, dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

<https://www.diritto.it/la-perdita-di-chance-viene-quantificata-con-il-25-dell-importo-aggiudicato-alla-controinteressata-tar-n-003032011/>